



*Adeguamento dei compensi corrisposti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, previsti dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dall'articolo 39, comma 4-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222 e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente, previsti dall'articolo 39, comma 4-quater, dello stesso decreto-legge n. 159 del 2007*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **DISPONE**

#### **1. Adeguamento del compenso per la trasmissione telematica delle dichiarazioni**

1.1. Il compenso previsto dall'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettante per l'anno 2010 agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, dello stesso decreto, incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, è rideterminato nella misura di euro 1,03 per ogni singola dichiarazione elaborata e trasmessa, tenuto conto della variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo settembre 2007/agosto 2008 e settembre 2009/agosto 2010.

#### **2. Adeguamento del compenso per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente**

2.1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 4-quinquies, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, tenuto conto della variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo settembre 2007/agosto 2008 e settembre 2009/agosto 2010, è rideterminato nella misura di euro 1,03:

a) il compenso previsto dall'articolo 39, comma 4-ter, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, spettante per l'anno 2010 per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

b) il compenso previsto dall'articolo 39, comma 4-*quater*, del citato decreto-legge n. 159 del 2007, spettante per l'anno 2010 agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 in relazione al servizio di pagamento con modalità telematiche in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

## **Motivazioni**

Il presente provvedimento è emanato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dell'articolo 39, comma 4-*quinqües*, del decreto-legge del 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

L'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, stabilisce che ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, di 1 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.

L'articolo 39, comma 4-*ter*, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2007, n. 222, fissa in 1 euro la misura del compenso spettante per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 da parte delle banche convenzionate e delle Poste italiane S.p.a..

L'articolo 39, comma 4-*quater* del citato decreto-legge n.159 del 2007, prevede il medesimo compenso di 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa dagli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, in relazione allo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente.

Con riferimento alle attività sopra citate, l'articolo 3, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 e l'articolo 39, comma 4-*quinqües*, del decreto-legge n. 159 del 2007 stabiliscono, con formulazione identica, che la misura del compenso può essere adeguata, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 2008 ovvero all'anno per il quale ha effetto l'ultimo adeguamento.

Per il primo periodo considerato settembre 2007/agosto 2008 – settembre 2008/agosto 2009, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come comunicata dall'ISTAT con nota n. 1240 del 12 ottobre 2009, è del +1,4 e, pertanto, per le attività svolte nel 2009 il compenso è rimasto invariato.

Per le attività svolte nel 2010, il compenso di 1 euro è rideterminato in euro 1,03, vista la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo settembre 2007/agosto 2008 e settembre 2009/agosto 2010 è pari a +2,6, come comunicata dall'ISTAT con nota n. 6268 del 19 ottobre 2010.

## **Riferimenti normativi**

*Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

*Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322;

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 luglio 2005;

Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 2 febbraio 2011

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
Attilio BEFERA